



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARCHESINI** MAURIZIO Presidente
- APONTE** ROBERTO Relatore
- GARDINI** ATTILIO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3108/2014  
spedito il 27/11/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 300/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di RAVENNA

contro:  
XXXXXXXXXX

proposto dall'appellante:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

difeso da:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 95 IMP.COM.PUBB.TA 2012

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 3108/2014

UDIENZA DEL

18/10/2018 ore 09:30

N°

49

PRONUNCIATA IL:

18/10/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 8 GEN. 2019

Il Segretario


*Dr. Francesca Sallusti*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con sentenza n. 300 del 12/2-2/4/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna respingeva il ricorso proposto dalla società XXXX contro l'avviso di accertamento datato 19/7/2012 emesso dal concessionario X relativo alla omessa dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità del Comune di XXX per l'anno 2012 e omesso versamento della relativa imposta riguardante l'esposizione di un cartello su una gru installata presso il cantiere di Viale XXX

La CTP, nel motivare la decisione, riconosceva valenza pubblicitaria al cartello recante la scritta "Gru XXX" con caratteri grafici uguali a quelli del logo che compare anche sul sito della ricorrente, apposto sul braccio della Gru. Le dimensioni della scritta (occupante quasi tutto il cartello) e le sue caratteristiche, osservava la CTP, non erano giustificate dal diritto all'apposizione del marchio, ma erano destinate a promuovere e pubblicizzare il prodotto; a fungere, cioè, da collettore della clientela.

2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello la società contribuente deducendo che la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla CTP sarebbe "viziata da parzialità ed illogicità". Sostiene, in particolare, l'appellante, che il primo giudice si sarebbe limitato ad un "disinvolto e sbrigativo" esame degli elementi in atti ed avrebbe affermato la legittimità dell'accertamento sulla base delle sole allegazioni di XXX senza avere preventivamente svolto alcuna misurazione della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 507/1993. La scritta oggetto dell'accertamento, prosegue l'appellante, avrebbe una superficie inferiore ai limiti indicati nell'art. 17 lett. i del D.Lgs. n. 507/1993 e nel DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/7/2012 con il quale sono state definite le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità apposto sulle gru mobili, sulle macchine adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. Inoltre, osserva ancora l'appellante, la scritta in questione non avrebbe alcuna funzione pubblicitaria, trattandosi di "scritta che riproduce solo una parte della denominazione dell'azienda che la produce (XXXX di XXXXXX) senza alcuna altra indicazione nemmeno in ordine alla sede della ditta stessa". Nessun effetto pubblicitario potrebbe quindi derivare, direttamente o indirettamente, dalla temporanea esposizione della scritta incorporata nella gru.




3.- L'appellata XXXX si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

\*\*\*\*\*

4.- L'appello è infondato.

4.1- Va premesso che ai sensi dell'art. 5 D. lgs. n. 507/1993 va assoggettato ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche", in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica nella finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti contenti il nome, l'attività prodotto dell'impresa (Cass. n. 8267/2018 e precedenti ivi richiamati in motivazione).

4.2- Nel caso in esame dalla fotografia in atti (la fotografia è riprodotta all'interno della memoria di costituzione di XXX) risulta che il cartello in questione, apposto sul braccio della gru (sita in un cantiere edile in viale XXXX a XXXX), per la notevole dimensione (di certo superiore a 0,251 mq indicati dall'appellante e non inferiore ai 3 mq indicati nell'avviso di accertamento: ai fini della rilevanza tributaria deve aversi riguardo alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario : art. 7, 1° co. D. Lgs. n. 507/1993), le caratteristiche e l'ubicazione (il cartello che non fa parte della struttura della gru, ma è apposto sul braccio della gru stessa a un'altezza tale da assicurarne ampia visibilità ad un numero indiscriminato di persone), assolve non già ad una funzione identificativa di prodotti e servizi dell'impresa (non si tratta, quindi dell'apposizione di un marchio di fabbrica incorporato o impresso sulla gru, al quale ha riguardo il D.M. 26/7/2012 richiamato dall'appellante: come osservato dall'appellata, tra l'altro, i disegni tecnici delle gru scaricabili dal sito della XXXX non riportano detto "marchio"), ma a una funzione pubblicitaria come sopra individuata, dovendosi comunque rilevare che "quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là della intenzioni soggettive, è l'oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità" (Cass. ult. cit).



4.3- In ultima analisi, la scritta "XXXXXX" di grandi dimensioni (superiori, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, al limite previsto dall'art. 17, lett. i del D. Lgs. n. 507/1993; né l'appellante ha offerto prova dell'altezza della gru ai fini di quanto dalla stessa sostenuto circa l'essenze delle marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili successivamente prevista dal DM 26/7/2012) e di grande visibilità anche a distanza, del tutto simile per i caratteri grafici e per l'originale composizione al logo che appare sul sito dell'impresa (v. doc. 5 prodotto dall'appellata con le memorie illustrative e il marchio visibile sulla scheda tecnica della gru: doc. n. 6), ha tutte le caratteristiche di un messaggio pubblicitario finalizzato a far conoscere al grande pubblico quel prodotto e quel produttore: il posizionamento, le dimensioni e le caratteristiche estetiche della scritta sono sintomatici della finalità pubblicitaria.

L'appello, per le suseposte ragioni deve essere respinto.

5.- Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale

rigetta l'appello proposto da XXXXXXXXXXXX Contro

la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna n. 300 del 12/2-2/4/2014;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Bologna, 18 ottobre 2018

Il Giudice est.

Roberto Aponte



Il presidente

Maurizio Marchesini